

(N. 1273)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(PEDINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina il procedimento relativo alla individuazione degli enti pubblici nazionali ed interregionali, fra quelli indicati nella tabella B allegata allo stesso decreto, che svolgono funzioni amministrative da trasferire o delegare alle Regioni o attribuite agli enti locali, ai sensi degli articoli precedenti dello stesso decreto, prescrivendo che entro un termine determinato, su proposta di una apposita Commissione, siano emanati decreti contenenti l'elenco delle funzioni residue non rientranti nelle materie di cui allo stesso decreto, l'individuazione dei

beni e del personale all'espletamento delle funzioni residue del singolo ente, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle spese da esso sostenute per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni o attribuite ai Comuni. L'emanando decreto dovrà altresì attribuire alle Regioni i beni ed il personale ad esse spettanti.

Il suddetto procedimento ha dovuto subire un non lieve rallentamento, a cagione del ritardo col quale è avvenuta la nomina della commissione, dovuto a difficoltà insorte nelle designazioni dei componenti di varia provenienza ed alla necessità di disporre di congruo tempo per l'organizzazione degli uffici

di segreteria e del lavoro di istruzione relativo a ciascun ente.

Infatti, a meno di pochi giorni dalla data del 1° luglio 1978, la Commissione predetta non è stata in grado di esprimere alcuna proposta di decreto, ai sensi del quarto comma del citato articolo 113.

Tale anomala situazione in primo luogo determinerebbe l'operare del disposto del decimo comma dello stesso articolo 113 secondo cui, in ogni caso, verificandosi le condizioni negative di cui si è detto, « cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella B ».

È però evidente che tale conclusione, prevista in sede di legge delegata solo per il caso eccezionale dell'omessa verifica della posizione di qualche ente, se generalizzata, come nel caso conduce a gravissimi inconvenienti quali quelli relativi alla cessazione delle prestazioni che tali enti effettuano e che possono anche essere diverse da quelle da trasferire, delegare o attribuire rispettivamente alle Regioni o ai Comuni. Nè può dirsi che le conseguenze negative suddette sarebbero ovviate dal fatto che secondo il disposto del dodicesimo comma dello stesso articolo « le Regioni assicurano la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti per i quali non sia stato ancora emanato il decreto di cui ai precedenti commi ».

Invero anche questa previsione è correlata al presupposto che non sia stata esaminata la posizione di qualche ente. Viceversa una sostituzione generalizzata delle Regioni creerebbe per le stesse difficoltà non lievi e di ordine finanziario e di carattere organizzativo.

Tali inconvenienti invece non sussisterebbero se si dovesse disporre la proroga del termine di cui al predetto decimo comma dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979, atteso che le Regioni sarebbero tenute ad assicurare la continuità delle prestazioni previste a carico degli enti in questione dal 1° gennaio 1979.

Quindi appare pienamente giustificata, sotto il profilo della necessità e dell'urgen-

za, la previsione, nelle forme del decreto-legge, della suddetta proroga disciplinata dall'articolo 1.

Il ritardo nell'emanazione dei decreti previsti dal citato articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 porta alla necessità di un ulteriore intervento normativo d'urgenza in relazione ai servizi scolastici dell'Ente nazionale sordomuti.

Con la legge 9 dicembre 1975, n. 749, il Parlamento ha espresso la volontà del passaggio allo Stato delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti (ENS).

Dette istituzioni scolastiche sono sorte dal 1946 in poi per volontà dell'Associazione italiana dei sordomuti « ENS » al fine di sopprimere da una parte a carenze organizzative esistenti soprattutto nel meridione e nelle isole e, dall'altra parte, per dar corso ad una seria sperimentazione che consentisse di dimostrare le obiettive possibilità dei sordomuti di raggiungere l'ideazione superiore e quindi di poter percorrere i corsi medi e superiori e conseguire validi titoli di studio.

Nel corso degli anni le istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti hanno subito adattamenti in relazione alle mutate esigenze della popolazione sorda, tant'è che i corsi di addestramento professionale sono andati in gran parte trasformandosi in scuole medie di primo e secondo grado o — come è accaduto per gli istituti dell'Ente nazionale sordomuti di Roma e Torino — in istituto professionale statale per sordomuti.

Le istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti con annessi convitti hanno dimesso in questi anni circa 9.000 giovani, qualificati o diplomati con brillanti risultati e sistemati nella quasi totalità stabilmente al lavoro presso enti pubblici e aziende private. Da alcuni anni le assemblee generali dell'Ente nazionale sordomuti, costituite dai delegati sordomuti eletti in tutte le provincie d'Italia, hanno chiesto al Parlamento la statizzazione delle scuole gestite dall'Ente in quanto giustamente ritengono che la scuola dei sordomuti sia compito primario dello Stato anche ai livelli medio e superiore, specialmente dopo i risultati conseguiti dall'ampia sperimentazione avvenuta nelle dette scuole dell'Ente nazionale sordomuti.

Questa proposta della categoria ha trovato d'altronde rispondenza nel Parlamento come precisato nella citata legge 9 dicembre 1975, n. 749.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le attività assistenziali svolte dall'Ente nazionale sordomuti (inserito al n. 36 della tabella B annessa al detto decreto) devono venire trasferite alle Regioni e l'Ente nazionale sordomuti perderà la sua figura giuridica di ente pubblico per assumere quella di ente morale di diritto privato, come previsto dal decreto citato.

Risulta evidente che gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non consentono il trasferimento agli enti locali delle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti, le quali si verrebbero a trovare prive della struttura pubblica garantita dall'Ente e in grave crisi in quanto tutto il personale dell'Ente stesso verrà trasferito o agli enti locali o allo Stato. In tal caso andrebbe disperso un prezioso patrimonio di esperienze e circa 700 allievi attualmente frequentanti le scuole dell'Ente nazionale sordomuti si troverebbero completamente abbandonati.

Le ragioni su espresse inducono il Governo ad intervenire tempestivamente prevedendo la statizzazione delle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti ed annessi convitti entro il 30 giugno 1978.

Si prevede così all'articolo 2 la statizzazione delle dette istituzioni secondo l'allegato « A » che le elenca e le individua. Esso prevede inoltre la rappresentanza nei consigli d'istituto di un rappresentante dell'Ente nazionale sordomuti, Associazione nazionale di non udenti, al fine di assicurare la continuità della sperimentazione e delle iniziative utili alla categoria.

L'articolo 3 concede in uso gratuito allo Stato gli immobili di proprietà dell'Ente nazionale sordomuti attualmente utilizzati per l'attività scolastica e i servizi convittuali, nonché il trasferimento in proprietà dello

Stato degli arredi, attrezzature didattiche e scientifiche e dei beni mobili dei convitti.

L'articolo 4 prevede il trasferimento, a domanda, alle dipendenze dello Stato, del personale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle dette istituzioni nell'anno scolastico 1977-78.

Il personale di ruolo sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli statali e secondo le anzianità possedute.

Il personale a tempo indeterminato sarà analogamente immesso in ruolo secondo le disposizioni che regolano tale materia per il personale della scuola in servizio nell'anno scolastico 1977-78. I docenti, in particolare, dovranno essere in possesso del trattamento di cattedra e dell'abilitazione all'insegnamento.

Lo stesso articolo 4 prevede anche che il personale docente e non docente a tempo indeterminato che eventualmente non potesse essere inquadrato nei ruoli scolastici verrà invece inquadrato nei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Si è scelta questa soluzione in quanto tutto il personale dell'Ente nazionale sordomuti — come si è detto — dovrà transitare alle medesime condizioni nei ruoli unici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'onere complessivo annuo ammonta a lire 2.127 milioni.

Poichè la statizzazione decorre dal 30 giugno 1978, la spesa relativa all'anno corrente è di lire 1.063 milioni e 500 mila, a cui potrà farsi fronte mediante quota parte dello stanziamento reso disponibile dalla soppressione del contributo statale di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749. Per i restanti 613 milioni e 500 mila si potrà far fronte mediante imputazione agli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario corrente.

Il decreto-legge viene ora sottoposto al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestite dall'Ente nazionale sordomuti.

Decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 27 giugno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché di disporre la statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

Articolo 1.

Il decimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso qualora al 1° gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, nè abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella *B* ».

TITOLO II

Articolo 2.

Le istituzioni scolastiche e i convitti per sordomuti di cui all'allegato *A* del presente decreto, gestiti dall'Ente nazionale sordomuti, sono statizzati a decorrere dal 1° luglio 1978.

Dei consigli di istituto delle dette istituzioni è chiamato a far parte un rappresentante dei non utenti designato dall'Ente nazionale sordomuti.

Articolo 3.

Gli immobili o porzioni di essi, di proprietà dell'Ente nazionale sordomuti, utilizzati per l'attività scolastica ed i servizi convittuali per

sordomuti sono assegnati in uso gratuito allo Stato, fino a quando permane l'attuale destinazione.

Gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche delle istituzioni scolastiche nonchè i beni mobili dei convitti sono trasferiti in proprietà allo Stato.

Articolo 4.

Il personale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1977-1978, è trasferito a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza 1° luglio 1978, conservando la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato.

L'inquadramento del personale di ruolo, contemplato nel precedente comma, è disposto nei corrispondenti ruoli statali e secondo le anzianità possedute.

Il personale docente incaricato a tempo indeterminato con trattamento di cattedra ed in possesso di abilitazione all'insegnamento, ove richiesta, nonchè il personale non docente incaricato a tempo indeterminato, ha titolo all'ammissione nei corrispondenti ruoli statali secondo le disposizioni che disciplinano l'immissione in ruolo del personale docente e non docente non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1977-1978.

Parimenti ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli statali il personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che conseguirà l'abilitazione all'insegnamento al termine dei corsi abilitanti indetti con decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1978.

Il restante personale incaricato a tempo indeterminato, di cui al precedente primo comma, ha titolo all'immissione nei ruoli unici statali secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale previsto nel presente articolo conservi un trattamento economico complessivo inferiore a quello fruito presso l'Ente, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Articolo 5.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pub-

blica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978.

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — PANDOLFI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ALLEGATO A

- Scuola media con annesso convitto: PADOVA.
- Istituto tecnico-commerciale per geometri con annesso convitto: PADOVA.
- Istituto professionale per odontotecnici con annesso convitto: PADOVA.
- Scuola elementare e media con annesso convitto: VIGNALE (Novara).
- Scuola materna ed elementare con annesso convitto: MARSALA (Trapani).
- Scuola materna ed elementare con annesso convitto: GALLINA (Reggio Calabria).
- Scuole medie (2): ROMA.
- Convitto per alunni frequentanti le scuole medie di Roma e l'Istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto »: ROMA.
- Convitto per alunni frequentanti l'Istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto » — Scuola coordinata: TORINO.
- Scuola materna ed elementare con annesso convitto: PALERMO.
- Scuola media con annesso convitto: PALERMO.